

Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - concorsi - bandi di concorso – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13922 del 09/11/2001

In regime privatistico - Obbligo di correttezza e buona fede nella scelta dei vincitori - Sussistenza - Inadempimento - Conseguenze - Diritto degli esclusi al risarcimento danni - Configurabilità.

A seguito del bando di concorso indetto da un'impresa privata per l'assunzione al lavoro di soggetti esterni, nasce a carico dell'impresa l'obbligazione di svolgere il concorso e di designare i vincitori attenendosi a criteri di correttezza e di buona fede, ponendosi questi ultimi come un limite alla discrezionalità del debitore nell'adempimento dell'obbligazione; ne consegue che in caso di inadempimento o di inesatto adempimento è configurabile, in favore dei soggetti esclusi, il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 cod. civ..

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13922 del 09/11/2001